



PREFETTURA DI BRINDISI

UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO

RUP VERBALE N. 4 DEL 17.01.2022

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA (CON RIAPERTURA TERMINI) PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI GESTIONE DI CENTRI STRAORDINARI COLLETTIVI DI ACCOGLIENZA DI CITTADINI STRANIERI RICHIEDENTI ASILO CON CAPACITÀ TRA 51 E 100 POSTI. CIG 881857457A. - **Valutazione offerte anomale. Graduatoria finale.**

L'anno 2022 il giorno 17 del mese di gennaio alle ore 10,00, nei locali della Prefettura di Brindisi il R.U.P. Dott. Michele Albertini,

Visti i propri verbali n. 1 del 3.9.2021; n.2 del 23.09.2021 e n. 3 del 26.10.2021;

Premesso che con verbale n. 6 del 15.11.2021 la Commissione di Gara, nominata con D.P. 65039 del 28.10.2021, ha definito, sulla base della valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la graduatoria finale dei partecipanti alla gara in oggetto, come di seguito

1. COSTITUENDO RTI CONSORZIO HERA E AGH RESORT SRL	Punti totali 89,50 Offerta Anomala
2. COSTITUENDO RTI ENGEL ITALIA SRL E RI.PRO SOC.COOP.	Punti totali 63,60
3. TAKE CARE SRL	Punti totali 61,63

Atteso che con nota n. 69102 del 15.11.2021 il Presidente della Commissione di Gara ha trasmesso i verbali (n.1-2-3-4-5-6) con le risultanze della valutazione dell’offerta tecnica ed economica degli operatori partecipanti evidenziando che l’offerta della prima classificata, costituendo RTI Consorzio Hera di Trapani e AGH Resort srl di Carovigno, è risultata comunque anomala.

Considerato che a seguito di tale trasmissione il sottoscritto RUP ha invitato, con nota n. 69620 del 17.11.2021 il costituendo RTI Consorzio Hera di Castelvetro (TP) e AGH Resort srl di Carovigno (BR), ai sensi dell’art. 97 comma 3 del D.Lg.vo 50/2016, a fornire le giustificazioni relative al ribasso offerto in rapporto alle voci di prezzo che concorrono a formare l’importo complessivo posto a base di gara, nonché le giustificazioni relative al valore delle opere/servizi aggiuntivi o migliorativi proposti in rapporto al valore economico dell’appalto, sulla scorta dell’art. 4 del citato art.97.

Fatto presente che il costituendo RTI ha presentato le proprie giustificazioni con nota pec del 22.11.2021 e che il RUP ha richiesto, con nota 69620.1 del 25.11.2021 ulteriori precisazioni a cui è stato dato regolare riscontro con nota pec del 25.11.2021;

Evidenziato che, a seguito di una prima disamina da parte del RUP della documentazione prodotta sono stati riscontrati costi del personale non del tutto allineati alle tabelle ministeriali di riferimento, per cui, con nota n. 73555 del 3.12.2021 è stata richiesta apposita consulenza all’I.T.L (Ispettorato Territoriale del Lavoro) di Brindisi, al fine della migliore e puntuale verifica dei costi dell’offerta presentata dal citato RTI;



PREFETTURA DI BRINDISI

UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO

Atteso che con nota prot. 20501 del 23.12.2021 l'I.T.L. di Brindisi ha rassegnato, a seguito della valutazione dei costi dichiarati dal RTI, le seguenti conclusioni *“Come noto, i valori del costo del lavoro risultanti dalle tabelle ministeriali costituiscono un semplice parametro di valutazione della congruità dell’offerta, con la conseguenza che l’eventuale scostamento delle voci di costo da essi non legittima, di per sé, un giudizio di anomali. Gli scostamenti del costo del lavoro rispetto ai valori medi delle tabelle ministeriali possono essere ritenuti anomali, se eccessivi e tali da compromettere l’affidabilità dell’offerta e tale giudizio rimane nella discrezionalità tecnica tipica della valutazione dell’anomali dell’offerta espressa dall’organo dell’amministrazione a cui è demandata e a cui non può sostituirsi neanche il giudice. Pertanto, si conclude che il costo del lavoro dichiarato dalla Ditta in relazione ad un operatore A1 che immediatamente appare inferiore di circa € 7,00 al costo indicato nelle sopra menzionate tabelle, potrebbe ritenersi di circa € 2,00 inferiore rispetto a quello calcolato a forfait nella sezione 1. Analisi del costo orario lavoro CCNL Cooperative sociali ove ritenute ammissibili le giustificazioni prodotte dalla onlus nella nota 105 del 22.11.2021”*.

Tutto quanto sopra rappresentato, prima di procedere alla valutazione della documentazione prodotta, sulla base della giurisprudenza consolidata in materia di verifica delle giustificazioni sull’offerta anomala, si rileva che:

- l’anomalia può anche riguardare il margine utile, qualora i costi esposti e l’incidenza delle spese generali non consentano un minimo apprezzabile margine di utile d’impresa. Peraltro, pur escludendosi che una impresa possa produrre un’offerta economica sguarnita di qualsiasi previsione di utile, non sussiste una quota di utile rigida al di sotto della quale la proposta dell’appaltatore debba considerarsi incongrua per definizione;
- la verifica di congruità deve comunque considerare analiticamente tutti gli elementi giustificativi forniti dai concorrenti, né può essere limitata alle voci di prezzo più significative che concorrono a formare l’offerta: non devono, infatti, essere giustificati i singoli prezzi, ma si deve tenere conto della loro incidenza sull’offerta complessiva;
- il giudizio sul carattere anomalo o meno delle offerte non deve mirare a ricercare inesattezze in ogni singolo elemento, bensì a valutare se l’offerta nel suo complesso sia seria ed attendibile e trovi rispondenza nella realtà di mercato ed in quella aziendale; può pertanto ritenersi anomala un’offerta solo quando il giudizio negativo sul piano dell’attendibilità riguardi voci che, per la loro rilevanza ed incidenza complessiva, rendano l’intera operazione economica non plausibile e, pertanto, non suscettibile di accettazione da parte della stazione appaltante;
- la motivazione dell’anomalia deve essere particolarmente diffusa ed analitica solo nel caso in cui l’amministrazione esprima un giudizio negativo che fa venir meno l’aggiudicazione; quando invece l’Amministrazione considera correttamente e soddisfacentemente formulato l’insieme delle giustificazioni, non occorre un’articolata motivazione, ripetitiva delle giustificazioni ritenute accettabili. (C.S. Sez. V, 22/01/2011 n. 1090). In sostanza per il giudizio favorevole non sussiste il dovere di motivazione analitica e puntuale, essendo invece sufficiente una motivazione stringata e una motivazione espressa *per relationem* alle giustificazioni addotte dall’impresa qualora si tratti, come è per le giustificazioni offerte dalle imprese



PREFETTURA DI BRINDISI

UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO

concorrenti, di documentazione scritta e depositata agli atti, che, nel momento in cui viene acquisita al procedimento, assume un valore giuridico che rende possibile il richiamo.

Chiarito quanto sopra, si procede quindi all'analisi della documentazione trasmessa dal costituendo RTI Consorzio Hera di Castelvetrano (TP) e AGH Resort srl di Carovigno (BR).

Dopo puntuale lavoro di valutazione, sulla scorta innanzitutto di quanto rappresentato dall'I.T.L. di Brindisi nelle proprie conclusioni di cui alla nota del 23.12.2021, si evidenzia che il RTI ha prospettato analiticamente tutti i costi dei servizi e delle forniture proposte, nonché tutte le misure organizzative per la migliore esecuzione dei servizi richiesti che, esaminati e rapportati alle voci di cui al capitolato di appalto (allegato al bando), giustifica il ribasso offerto dell'8,10%. In particolare per quanto attiene alla voce di maggior costo, quello del lavoro per gli operatori diurni e notturni, l'importo calcolato dal RTI di € 10,59 avrebbe uno scostamento di circa € 2,00 inferiore a quello di € 12,40 calcolato sulla base del CCNL indicato dalla Onlus. Sulla base sempre di quanto evidenziato nelle conclusioni dell'I.T.L. (*Gli scostamenti del costo del lavoro rispetto ai valori medi delle tabelle ministeriali possono essere ritenuti anomali, se eccessivi e tali da compromettere l'affidabilità dell'offerta.*), nonché anche del costo medio ministeriale del personale di € 10,84, di cui all'allegato B del capitolato speciale, si ritiene che l'anomalia della voce di costo per il personale, così come rappresentato dal RTI, non possa ritenersi eccessiva o tale da compromettere l'affidabilità dell'offerta.

Inoltre, anche tenendo conto di un maggior costo del personale (in considerazione, anche, dell'offerta migliorativa presentata), il RTI evidenzia risparmi sulle altre voci di costo (pasti, utilizzo struttura pubblica, pulizie, lavanderia, ecc.) per un costo complessivo pro capite pro die di € 25,33 a fronte di un importo offerto in gara di € 26,64, per cui remunerativo anche di utile oltre che di possibili recuperi di eventuali scostamenti di maggiori costi temporanei. Le motivazioni sopra esposte (con rimando completo *per relationem* alle giustificazioni presentate dalla Onlus) sono da ritenersi esaustive e dalle stesse si rileva la sostenibilità dei costi dichiarati per ogni singola voce che concorre a determinare il prezzo unitario dell'offerta.

Il RUP, pertanto, valuta le giustificazioni presentate esaustive e sufficienti a dimostrare che l'offerta risulta, nel suo complesso, NON ANOMALA per cui è ritenuto valido il punteggio conseguito di punti 59,50 sull'offerta tecnica e punti 30,00 sull'offerta economica (per un totale di punti 89,50) con un ribasso del prezzo del 8,10% rispetto al prezzo a base d'asta.

Completata la fase di valutazione delle anomalie, il RUP conferma le risultanze prodotte dalla Commissione di Gara con verbale n.6 del 15.11.2021, per cui si riporta la seguente proposta di aggiudicazione:

1.COSTITUENDO RTI CONSORZIO HERA E AGH RESORT SRL	Punti totali 89,50
2.COSTITUENDO RTI ENGEL ITALIA SRL E RI.PRO SOC.COOP.	Punti totali 63,60
3. TAKE CARE SRL	Punti totali 61,63



PREFETTURA DI BRINDISI UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO

Alle ore 12,00 la seduta è dichiarata chiusa.
Letto, confermato e sottoscritto.

Il RUP
Dott. Michele Albertini